

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

| | PAG. |
|---|--------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 361 |
| Disegno di legge (Esame degli articoli): | |
| Riordinamento dei giudizi di Assise. (709). | |
| PRESIDENTE | 361 |
| AMATUCCI | 362, 365 |
| RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 362, 363, 364, 365 |
| TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> | 362, 363, 365 |
| LEONE | 362, 364 |
| CAPALOZZA | 363, 364 |
| FODERARO | 363, 364 |
| PERRONE CAPANO | 364, 365 |
| COLITTO | 364 |
| CASSIANI | 364 |
| CONCETTI | 365 |

La seduta comincia alle 10.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Facchin e Guerrieri Emanuele.

Esame degli articoli del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise.

Come i colleghi ricordano, la discussione generale di questo disegno di legge si è svolta dinanzi all'Assemblea plenaria. Alla fine della discussione generale è stata approvata la seguente risoluzione:

« La Camera delibera di deferire alla Commissione III la formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge — salvo l'approvazione finale da parte della Camera — sulla base dei seguenti criteri informativi:

1°) doppio grado di giurisdizione di merito, attuato mediante l'istituzione del Tribunale di assise e della Corte di assise;

2°) composizione mista del collegio (magistrati e giudici popolari) con prevalenza numerica dei giudici popolari;

3°) determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza);

4°) determinazione qualitativa della competenza, come fissato all'articolo 36, con la aggiunta dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1950

5°) ispirazione delle norme transitorie alla finalità di consentire la conversione in appello dei ricorsi in cassazione ».

Procediamo dunque all'esame degli articoli per la definitiva formulazione:

CAPO I.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
DEI TRIBUNALI DI ASSISE
E DELLE CORTI DI ASSISE

ART. 1.

(Istituzione dei Tribunali di assise).

« In ogni distretto di Corte di appello sono istituiti uno o più Tribunali di assise, che nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

(Istituzione delle Corti di assise).

« In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dai Tribunali di assise ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

(Composizione dei Tribunali di assise).

« Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello, che lo presiede;
- b) di un giudice;
- c) di tre giudici popolari ».

L'onorevole Amatucci ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole: di tre giudici popolari, le altre: di cinque giudici popolari ».

AMATUCCI. Questo emendamento fu da me proposto in Commissione, nella riunione del 18 febbraio 1950. Illustrai allora il mio emendamento, richiamandomi alla disposizione della Costituzione che prescrive che il popolo deve partecipare direttamente ai giudizi di assise. Proponevo pertanto di portare a cinque il numero dei giudici popolari dei

Tribunali di assise e a sei quelli delle Corti di assise.

Vi fu un'ampia discussione al riguardo e queste proposte non furono accolte. Successivamente, in Assemblea, si riaccese la discussione e si riconobbe la necessità di aumentare sensibilmente il numero dei giudici popolari, in modo che la differenza fra giudici popolari e giudici togati non fosse così esigua.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Amatucci.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento Amatucci, che sostanzialmente corrisponde ai criteri direttivi approvati dalla Camera. Soltanto vi prospetto una difficoltà: con l'approvazione di questo emendamento, la Cassazione sarebbe composta di un numero di giudici inferiore a quello del collegio che emette la sentenza di primo grado.

LEONE. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è acuta, ma non insuperabile. Infatti la Cassazione è un organo composto esclusivamente di magistrati togati. Di conseguenza è forse meglio che la composizione numerica sia diversa rispetto al collegio che giudica in primo grado. Del resto la differenza non è tale da costituire — ripeto — una difficoltà insormontabile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Amatucci che trasforma la lettera c) dell'articolo 3 nella seguente formulazione:

« c) di cinque giudici popolari ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo così emendato:

ART. 3.

(Composizione dei Tribunali di assise).

« Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello, che lo presiede;
- b) di un giudice;
- c) di cinque giudici popolari ».

(È approvato).

Segue l'articolo 4:

(Composizione della Corte di assise).

« La Corte di assise è composta:

- a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;
- b) di due consiglieri di Corte di appello;
- c) di quattro giudici popolari ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1950

L'onorevole Amatucci propone che i giudici popolari siano portati a sei.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Accetto l'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo accetto anche io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, così emendato.

(È approvato).

Segue l'articolo 5:

(*Carattere unitario del collegio giudicante*).

« Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 6:

(*Determinazione del numero e delle sedi dei Tribunali e delle Corti di assise e del numero dei giudici popolari ad essi assegnati*).

« Il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni, e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi permetto di far presente che l'inciso « di concerto con quello del tesoro » è inutile. L'accordo con il ministro del tesoro ci sarà, semmai, in un primo tempo, quando si tratterà di assegnare i fondi necessari per questi tribunali.

In tal senso presento un emendamento formale.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Concordo e accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con la soppressione della dizione « di concerto con quello del tesoro ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

(*Convocazione dei Tribunali e delle Corti di assise*).

« Il Tribunale di assise e la Corte di assise sono convocati normalmente nella sede stabi-

lita col decreto indicato nell'articolo precedente.

Tuttavia il primo presidente della Corte di appello può ordinare, qualora sia necessario, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ».

CAPALOZZA. Propongo un emendamento al secondo comma soppressivo delle parole « qualora sia necessario », che mi paiono del tutto inutili.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mia volta, per ragioni di armonia, propongo la soppressione dell'avverbio « normalmente » nel primo comma e dell'avverbio « tuttavia » all'inizio del secondo comma.

Accetto l'emendamento Capalozza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Riconosco opportuni ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 che, con gli emendamenti proposti dal sottosegretario Tosato e dall'onorevole Capalozza, è così formulato:

« Il Tribunale di assise e la Corte di assise sono convocati nella sede stabilita col decreto indicato nell'articolo precedente.

Il primo Presidente della Corte di appello può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ».

(È approvato).

Segue l'articolo 8:

(*Nomina dei magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise*).

« Il presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello.

Quando i magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise mancano o sono impediti; vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo di aggiungere al primo comma, dopo la parola « Repubblica » l'espressione « su proposta del ministro di grazia e giustizia ».

FODERARO. Propongo che la nomina sia fatta dal ministro di grazia e giustizia, e non dal Presidente della Repubblica.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1950

PERRONE CAPANO. Sono contrario all'emendamento Foderaro, perché, nella nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica è posto al vertice dell'ordinamento giudiziario.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario e mi dichiaro contrario alla proposta dell'onorevole Foderaro.

FODERARO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8, così emendato:

« Il presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello ».

(E approvato).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda il secondo comma mi pare che la terminologia non sia perfettamente corretta. In esso è detto: « Quando i magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise mancano o sono impediti, vengono sostituiti », ecc.

Ritengo necessario precisare meglio. Cosa significa infatti « mancano »? E che cosa significa, d'altra parte, « vengono sostituiti »? Si tratta di una sostituzione definitiva o di una supplenza? Se si tratta di una sostituzione definitiva, perché la compie il primo presidente della Corte di appello e non il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 7?

COLITTO. Mi sembra di ricordare che la dizione usata in questo capoverso è la stessa che ricorre in precedenti leggi regolatrici della materia.

PERRONE CAPANO. La precedente legge dice che « il presidente e gli altri magistrati che compongono la Corte di assise sono nominati ogni anno col regio decreto con il quale uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Corti di assise comprese nel distretto della Corte di appello ».

Senonché nella pratica avviene attualmente che i presidenti e gli altri magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ma, quando si verificano dei casi di vacanza o di impedimento, il presi-

dente della Corte di appello con decreto motivato procede alla sostituzione.

Vi è stato poi un provvedimento emanato durante il periodo della Costituente, nel quale fu disposto, per rendere più agile il servizio, che le Corti di assise potessero essere presiedute non solo da magistrati del grado previsto dalla legge organica istitutiva dei collegi misti, ma anche da magistrati di grado inferiore.

Ora credo che non convenga rendere più dura la disposizione e ritornare al sistema precedente, perché questo porterebbe come conseguenza ad un ritardo nel servizio. Lasciamo la disposizione così come è stata concepita, in modo che quando i magistrati dei tribunali e delle Corti di assise manchino, o siano impediti, non occorra ricorrere al Presidente della Repubblica, perché può provvedere il primo presidente della Corte d'appello.

LEONE. Le osservazioni dell'onorevole Perrone Capano sembrano esatte.

Vorrei tuttavia che su questo punto meditassimo un po'; sono d'accordo per la sostituzione in caso di mancanza o di impedimento, ma mi pare che la sostituzione discrezionale debba essere evitata. Ora, come i presidenti delle sezioni di Tribunale e delle Corti di appello sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e sono inamovibili, allo stesso modo dovremmo tutelare la funzione dei magistrati delle Corti di assise.

Mi sembra che tutte queste possibilità discrezionali di sostituzioni siano pericolose per il principio della indipendenza del magistrato.

Per sostituzioni determinate da motivi oggettivi si stabiliscano delle norme, ma si eviti che durante l'anno il presidente venga tolto dalle sue funzioni e che con lo stesso criterio un altro magistrato venga destinato a queste funzioni.

Sarebbe opportuno, pertanto, che noi sospendessimo l'esame di questo comma e ci riservassimo di rielaborare successivamente questo articolo.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, l'onorevole Leone propone di sospendere l'esame di questo comma.

CAPALOZZA. Condivido la proposta sospensiva dell'onorevole Leone.

Credo che sia necessario chiarire bene i concetti di impedimento e di vacanza. La vacanza deve significare che il magistrato in quei giorni è andato in pensione, o si trova in ferie, o qualcosa del genere.

CASSIANI. Sulla sostanza sono d'accordo con l'onorevole Perrone Capano: se non si

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1950

lascia al magistrato che sta a capo della Corte un minimo di potere discrezionale, vi sarà un notevole intralcio nell'amministrazione giudiziaria.

Sono tuttavia favorevole alla sospensiva, perché l'articolo deve essere formulato meglio.

CONCETTI. Sono contrario alla sospensiva perché l'articolo 8 mi sembra chiaro.

AMATUCCI. Sono contrario alla sospensiva.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Leone, ritengo che la formulazione dell'articolo 8 tenda precisamente ad eliminare quelle preoccupazioni. È proprio perché vogliamo evitare quegli inconvenienti che abbiamo formulato questo articolo.

Nell'articolo sono previsti due casi: si può verificare una vacanza durante l'anno (un magistrato muore, è trasferito); o vi può essere un impedimento provvisorio. Poiché questi sono i due casi da regolare è necessario che la sostituzione sia fatta dal presidente della Corte di appello, perché è evidente che se mancherà ancora un mese dalla fine dell'anno giudiziario, non si potrà arrivare al Presidente della Repubblica.

Quindi io direi che per raggiungere questi due obiettivi basterebbe modificare lievemente il capoverso.

Eliminerei poi le parole « sentito il procuratore generale presso la Corte stessa », perché non mi pare necessario che debba essere sentito il procuratore generale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se con la parola « mancano » intendiamo riferirci ai casi di morte, di trasferimento, di collocamento a riposo, mi pare non dubbio che la sostituzione ha carattere definitivo, e, quindi, investe la competenza del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza io toglierei la parola « mancano » e mi limiterei al concetto di impedimento che, avendo un significato più elastico, può giustificare l'iniziativa del primo Presidente della Corte di appello nella sostituzione, alla quale si darebbe un significato provvisorio, in attesa che il Presidente della Repubblica nomini il titolare, se l'impedimento deriva da causa a carattere definitivo.

Quanto alla proposta di sospensiva, io non ho nulla in contrario ad accettarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva sul secondo comma.

(Non è approvata).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io proporrei questa formulazione per il secondo comma:

« In caso di vacanza o quando i magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise sono impediti, vengono sostituiti o suppliti con decreto motivato dal primo Presidente della Corte di appello ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mia volta proporrei la seguente formulazione per lo stesso comma:

« Il Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa, provvede, con decreto motivato, alla supplenza o alla sostituzione dei magistrati dei tribunali in caso di vacanza o di impedimento ».

PERRONE CAPANO. A me pare che sostanzialmente gli emendamenti dicano la stessa cosa del testo originario, il quale non merita tutte le censure che si stanno accavallando. In sostanza, il concetto espresso dal secondo comma dell'articolo 8 è quello di stabilire che in caso di vacanza o di impedimento dei magistrati dei Tribunali o delle Corti di assise, per la speditezza del servizio, per impedire che i processi debbano essere rinviati ed i detenuti trattenuti inutilmente nelle carceri, il provvedimento di sostituzione possa essere preso dal primo Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, il quale deve giustamente esprimere il proprio parere come capo della requirente.

Io proporrei di mantenere il capoverso dell'articolo 8 così come formulato nel testo governativo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Pur essendo d'accordo che sostanzialmente si tratta solo di modifiche di forma, io insisterei per il testo corretto, per due ragioni. In primo luogo perché la parola « mancano » è una espressione infelice, e quindi sarebbe meglio sostituirla col concetto tecnico di vacanza; in secondo luogo perché quando parliamo di impedimento non possiamo arrivare che al concetto di supplenza. Quindi la nuova dizione elimina le difficoltà esistenti nel vecchio testo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.